

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n.	<u>7</u>
1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionale affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)	i,
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE	
29ª seduta (antimeridiana): mercoledì 30 luglio 2008	
Presidenza del presidente VIZZINI	

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(265-693-730-734-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lumia ed altri; Gasparri ed altri; D'Alia; Bricolo ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

*	PRESIDENTE $Pag. 3, 4, 7 e po$	assim
	BATTAGLIA (PdL)	7
*	BIANCO, relatore	
	INCOSTANTE (PD)	10
*	LUMIA (PD)	5
	MANTOVANO, sottosegretario di Stato per	
	l'interno	9
	PARDI (<i>IdV</i>)	8, 10
	PASTORE (PdL)	8
	ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(265-693-730-734-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lumia ed altri; Gasparri ed altri; D'Alia; Bricolo ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 265-693-730-734-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bianco.

BIANCO, *relatore*. Come i colleghi certamente sapranno, la Camera dei deputati ha approvato, dopo un esame assai approfondito, il testo che questa Commissione in sede deliberante aveva licenziato alcune settimane fa. Le modifiche introdotte riguardano sostanzialmente due sole questioni.

La prima modifica concerne la vicenda relativa all'opponibilità del segreto di Stato: la Camera dei deputati ha ritenuto che fosse necessario esplicitare in modo evidente che la disciplina del segreto di Stato va ovviamente coordinata con la nuova normativa che regola le vicende relative ai servizi di informazione e di sicurezza approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura.

La seconda innovazione, rispetto al testo approvato dal Senato, riguarda una questione di cui pure la nostra Commissione si era occupata in modo assai attento. Nel testo istitutivo della Commissione antimafia in questa legislatura avevamo previsto che i Presidenti del Senato e della Camera dovessero tener conto, nell'indicazione di coloro che saranno chiamati a fare parte della Commissione, dei criteri contenuti nel codice etico approvato dalla stessa Commissione antimafia nella precedente legislatura. Quindi, pur senza introdurre limiti non previsti nel nostro ordinamento, avevamo ritenuto opportuno che i Presidenti delle due Camere nelle loro scelte tenessero conto anche di quelle indicazioni. Voglio ricordare ai colleghi che la nostra soluzione era frutto di un lavoro cui avevano partecipato il Presidente della Commissione e i colleghi membri e cui avevo personalmente dato un contributo. Era stato raggiunto un punto di equilibrio che alla fine era stato ritenuto soddisfacente dalla Commissione,

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

anche se le posizioni iniziali erano obiettivamente diverse; in sostanza, abbiamo voluto dare un segnale di grande attenzione anche in riferimento ai criteri di composizione della Commissione. La Camera ha ritenuto di modificare questo punto. Nella sostanza l'indicazione continua ad essere valida, ma, anziché essere assunta nell'ordinamento come un criterio cui i Presidenti della Camera e del Senato si ispirano, tenendone conto nei nomi che andranno a scegliere, essa si trasforma nell'obbligo, per il parlamentare chiamato a far parte della Commissione antimafia, di dichiarare sotto la propria responsabilità che non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità «etica» previste. Il risultato – questa è la mia valutazione – è sostanzialmente lo stesso. È chiaro che un parlamentare che si trovasse in una di quelle condizioni, anche con la novità introdotta dalla Camera, in buona sostanza non potrebbe far parte della Commissione antimafia. Si tratta tuttavia di una dichiarazione successiva alla nomina, rilasciata sotto la propria responsabilità; non è più un criterio che si suggerisce ai Presidenti della Camera e del Senato.

Signor Presidente, mi avvio rapidamente alla conclusione. Ritengo che sia di gran lunga prevalente su ogni altra valutazione - ed è questa l'opinione che sottopongo all'esame della Commissione – la necessità assoluta che il Senato licenzi il più rapidamente possibile il testo in oggetto. Il mio suggerimento e la mia richiesta è che ciò avvenga nella giornata di oggi. Come abbiamo detto sin dall'inizio, nella lotta contro la mafia anche i segnali sono importanti. Chi – come noi, signor Presidente – è originario della Sicilia sa perfettamente che il segnale che viene dato assume un particolare rilievo e una particolare importanza. Il fatto che il Parlamento, prima della pausa estiva, licenzi definitivamente il provvedimento in esame è più importante di qualunque altra considerazione. Pur nutrendo alcuni dubbi, in particolare sulla seconda delle modifiche che ho ricordato, e pur ritenendo preferibile, anche da un punto di vista sistematico e delle opportunità, l'indicazione che questa Commissione aveva proposto, il mio suggerimento è quello di approvare il testo così come ci è stato consegnato dalla Camera dei deputati.

Per questa ragione, il mio parere sugli emendamenti presentati dal Gruppo Italia dei Valori è un invito al ritiro, senza entrare nella valutazione di merito di questi suggerimenti, alcuni dei quali potrebbero anche essere condivisibili; tuttavia è molto più importante che il Senato approvi oggi il testo in oggetto. Invito pertanto a ritirare gli emendamenti presentati e, pur con alcuni dubbi e con una manifesta preferenza per le soluzioni tecniche che il Senato aveva approvato, invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole sul testo così come ci è stato consegnato dalla Camera dei deputati. Rivolgo infine un ringraziamento a lei, signor Presidente, per il lavoro che ha svolto e per averci aiutato a trovare una soluzione equilibrata.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

LUMIA (PD). Signor Presidente, penso che sia stata data una prima risposta positiva al tema molto delicato che attiene al segreto di Stato. Penso che la Camera sia intervenuta opportunamente, perché ci ha messo nelle condizioni di chiarire ed esplicitare meglio il rapporto che la Commissione antimafia può avere, nell'ambito dei suoi poteri (che sono molto invasivi), con il segreto di Stato. Il richiamo esplicito alla norma recente (la legge n. 124 del 3 agosto 2007) ci mette nelle condizioni di chiarire che di fronte alla Commissione parlamentare antimafia non si può opporre il segreto di Stato per i fatti che riguardano l'articolo 416-bis del codice penale. Si tratta di un'ipotesi che era stata avanzata anche in questa Commissione in sede di discussione e in sede di esame degli emendamenti. Il richiamo esplicito alla normativa citata chiarisce questo aspetto definitivamente.

La disciplina del segreto di Stato infatti, introdotta con la legge n. 124 del 2007, contiene due espliciti riferimenti. All'articolo 39, comma 2, si dice che «le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati». Vi è, però, un punto esplicito, il comma 11 del suddetto articolo, sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, nel quale si afferma chiaramente che «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».

Questo passaggio fornisce un chiarimento molto qualificato, mettendo noi e la Commissione parlamentare antimafia nelle condizioni di affrontare quegli obiettivi che, come elemento di novità, sono esplicitati nella legge istitutiva, per questa legislatura. In essa, infatti, si richiama esplicitamente la necessità che la Commissione parlamentare antimafia intervenga su quella parte collusiva tra sistemi mafiosi e organi deviati delle Istituzioni. Lo si fa con un riferimento ancora più esplicito e specifico al periodo tristemente e drammaticamente noto per i fatti che attengono alle stragi, tenuto conto che, in qualche caso, è necessario approfondire anche un eventuale ruolo dei servizi deviati.

Questo riferimento, quindi, finalmente mette la Commissione parlamentare antimafia in condizione di fornire un servizio di verità alla nostra democrazia di fronte alle stragi dei giudici Falcone e Borsellino, delle città di Roma, Firenze e Milano, alla luce del gravissimo fatto che mai si è avuto il coraggio di affrontare le varie responsabilità morali, politiche ed istituzionali esplicitamente con serietà, rigore ed in termini costruttivi e profondi per la vita del nostro sistema sociale e democratico. Giudico pertanto opportuna la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 4.

La seconda questione che vorrei affrontare attiene, invece, al tema su cui si è soffermato il relatore. Dobbiamo riconoscere, con molta onestà e

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

chiarezza, che la soluzione adottata alla Camera, riguardo la nuova formulazione dell'articolo 2, invece, a mio avviso, è superficiale e contraddittoria. È superficiale, perché non è stata in grado di proporci un rimedio adeguato alla novità che avevamo introdotto positivamente qui al Senato. Una novità positiva, che, a mio avviso - com'era stato dimostrato sia dal relatore sia da diversi interventi – aveva ampia copertura costituzionale, perché si prevedeva che i 25 deputati e i 25 senatori fossero scelti e nominati dai Presidenti delle due Camere. Scelti e nominati significa che in re ipsa, cioè nella natura di questo potere, c'è una funzione discrezionale di nomina secondo certi criteri. Noi - ecco la novità - avevamo inserito alcuni punti di riferimento valutativi nella scelta di questi criteri, richiamando il codice etico approvato all'unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia, che metteva a monte i Presidenti di Camera e Senato nelle condizioni di valutare, quindi senza alcun obbligo rigido, nei loro poteri di scelta e nomina discrezionali, se escludere quei parlamentari che oggettivamente non possono far parte per motivi seri di opportunità della stessa Commissione. Il riferimento è a coloro che, oggettivamente, non possono accedere alle notizie riservate né avere un contraddittorio nelle missioni della Commissione d'inchiesta con apparati giudiziari che magari in quel momento sono a conoscenza di procedimenti che li riguardano. E, desidero aggiungerlo, a coloro che, oggettivamente, risultano incompatibili con la Commissione parlamentare antimafia in quanto condannati, specialmente nel momento in cui ci si reca nelle scuole a promuovere quello straordinario percorso di educazione alla legalità che sta dando ottimi frutti nella nervatura più interessante e preventiva della lotta alla mafia nel nostro Paese. Ancora, il riferimento è a coloro che sono oggettivamente incompatibili con la necessità di promuovere la denuncia, quando si invitano gli imprenditori a rifiutare l'omertà, la collusione o l'imposizione mafiosa.

Abbiamo quindi impartito criteri costituzionalmente corretti, da inquadrare nel potere di scelta e nomina dei Presidenti. Alla Camera, invece, questo potere è stato spostato e rimesso nelle mani dei singoli deputati e senatori: ciò, da un lato, è superficiale, dall'altro, è addirittura contraddittorio, tant'è vero che alla Camera non sono state previste sanzioni né un meccanismo che poi, una volta individuato un elemento di contraddizione, formalmente preveda un percorso di esclusione. E non potevano individuarlo, perché – qui sì – una volta che il potere è messo direttamente nelle mani dei singoli deputati e senatori, non vi è la disponibilità di un diritto sancito dalla Costituzione, per l'appunto quello di non limitare la sovranità e l'esercizio delle funzioni di un parlamentare. Ecco perché è superficiale e contraddittoria la soluzione trovata alla Camera, mentre quella individuata qui al Senato – cui il relatore, il Presidente e diversi componenti avevamo lavorato – era la più adeguata, efficace, incisiva e coerente; l'altra non va bene assolutamente.

Certamente, però, come anche il relatore ci ricordava, siamo alla terza lettura e arrivare ad una quarta ci metterebbe in seria difficoltà. Ho letto gli emendamenti presentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori,

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

molti dei quali condivido pienamente, in quanto sono in coerenza con quel tipo di soluzione individuato proprio qui al Senato. Penso, però, che adesso il mio Gruppo valuterà il tipo di intervento da individuare, per fare in modo che si arrivi all'approvazione, come richiesto dal relatore, senza però adeguarci ad un'impostazione che, a mio avviso, non può essere assolutamente condivisa. Tenteremo di trovare il modo di raggiungere l'obiettivo indicatoci dal relatore, ossia di un'approvazione rapida prima dell'estate, senza pervenire ad una quarta lettura, esaurendo la trattazione oggi, qui, in quest'Aula, e nello stesso tempo, segnalando un netto dissenso dalla soluzione in questo caso individuata dalla Camera.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al senatore Battaglia, vorrei ricordargli che può intervenire solo sulle modifiche apportate dalla Camera.

BATTAGLIA (*PdL*). Signor Presidente, questa, tanto per cominciare, è una limitazione.

PRESIDENTE. La limitazione non è del Presidente, ma dei Regolamenti parlamentari. Siamo qui per esaminare soltanto le modifiche apportate dalla Camera; capisco che per lei possa risultare un impedimento poiché, purtroppo, è venuto a far parte di questa Commissione dopo che era stato approvato il testo in prima lettura, altrimenti certamente avrebbe potuto portare in quella sede il suo contributo.

BATTAGLIA (*PdL*). Allora, signor Presidente, mi rifaccio integralmente a quanto ha detto il relatore circa la necessità e l'urgenza di approvare questo provvedimento, pur non condividendone una grande parte, perché lo ritengo blando rispetto al ruolo che la Commissione antimafia dovrebbe svolgere nei confronti del fenomeno mafioso, sotto diversi profili.

Condivido altresì le valutazioni svolte sulle modifiche apportate dalla Camera, che non affrontano fino in fondo il problema. Infatti questa normativa presenta limitazioni profonde, perché non prevede, per esempio, la sanzione nei confronti dei componenti della Commissione antimafia che al di fuori della Commissione stessa svolgano liberamente attività che sono loro proprie solo all'interno di quella sede.

Alla fine di tale percorso, tuttavia, pur condividendo qualche emendamento presentato dall'Italia dei Valori, ritengo che questo provvedimento vada votato così com'è, senza ulteriori modifiche, proprio in ragione delle espressioni del relatore, finalizzate a licenziarlo prima dell'estate, come segnale forte verso un fenomeno che continua a taglieggiare il Meridione e, soprattutto, la Sicilia.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, intervengo brevemente perché ritengo si debba chiudere l'*iter* di questo provvedimento al più presto. Esprimo parere favorevole alle modifiche introdotte dalla Camera agli articoli 2 e 4, che migliorano sicuramente il testo.

Quanto al segreto di Stato, ricordo che con il testo da noi approvato si sarebbero attribuiti alla Commissione antimafia poteri superiori a quelli dell'autorità giudiziaria, mentre la Costituzione pone al riguardo un limite molto preciso.

Credo quindi che le modifiche apportate dalla Camera debbano essere accolte, non solo per ragioni di urgenza, ma anche per questioni di merito.

PARDI (*IdV*). Condivido la valutazione data dai colleghi sul significato complessivamente positivo del cammino di questo provvedimento nei due rami del Parlamento.

Non posso non esprimere tuttavia qualche perplessità rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 4, perché di fatto la non opponibilità del segreto di Stato era stata fissata in precedenza con una specifica legge in materia, che ne riconosceva la legittimità.

L'obiezione più rilevante riguarda però l'articolo 2, così come riformulato dall'altro ramo del Parlamento, per le stesse motivazioni già indicate dal collega Lumia: la soluzione scelta dalla Camera dei deputati, che rimette alla sensibilità dei parlamentari componenti della Commissione un'eventuale rinuncia per motivi etici, trasferisce la potestà di decisione da chi deve nominare i commissari ai commissari medesimi, rappresentando un indebolimento significativo del principio. Non esiste più dunque il complesso cogente determinato dalla nomina dei Presidenti delle Camere, ma ci si affida al buonsenso o anche alla sensibilità personale degli individui: ci si rimette cioè alla disponibilità degli individui ad ammettere che, essendo stati condannati, non possono fare una dichiarazione sostanzialmente falsa, pur lasciando ad essi comunque questa possibilità. Ne consegue che si potrebbe quindi anche decidere di correre il rischio di essere sottoposti al pubblico ludibrio a mezzo stampa, e niente vieta che lo si possa fare, mentre il meccanismo precedente appariva invece più fondato sotto il profilo della legittimità.

Confesso di trovarmi in un grave imbarazzo perché credo nella validità degli emendamenti presentati dal mio Gruppo anche se nello stesso tempo, per motivi di comunità di azione all'interno dell'opposizione, mi rendo conto che non ritirarli costituirebbe, se non un elemento di frizione, quanto meno un motivo di differenziazione, che in questa fase non è certamente opportuno rafforzare.

Accolgo quindi l'invito del relatore e ritiro gli emendamenti presentati da me e da altri senatori dell'Italia dei Valori, anche se lo faccio in realtà con una fortissima sofferenza, perchè di quelle proposte condivido la *ratio*, oltre che la necessità politica. Continuerò comunque a battermi affinché, al di là della lettera delle proposte emendative, ne venga affermata la portata. È questo un momento difficile, lo voglio ribadire, e voglio affermare con forza nuovamente che non condivido nel modo più assoluto

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

le due soluzioni prospettate dalla Camera dei deputati, in modo particolare quella all'articolo 2. Mi rimetto, pertanto, ad una sorta di silenzio sofferente.

BIANCO, *relatore*. Presidente, ringrazio il senatore Pardi per aver accolto l'invito a ritirare gli emendamenti, soprattutto perché le perplessità da lui manifestate, così come quelle espresse anche dal collega Lumia, non sono infondate.

Vorrei ricordare ai colleghi che la stessa Commissione giustizia del Senato, esaminato il provvedimento di cui stiamo discutendo, ha redatto un parere contrario sulla modifica introdotta all'articolo 2, comma 1, dalla Camera dei deputati, «ritenendo preferibile la formulazione di cui al testo unificato proposto dal relatore alla Commissione affari costituzionali nella seduta del 10 giugno 2008» e poi approvato in questa sede. Anche la Commissione giustizia, dunque, preferiva il testo da noi approvato.

Pertanto, per le ragioni che ho indicato e che – lo voglio ricordare ancora una volta – impongono a questa Commissione e al Parlamento di decidere rapidamente sull'istituzione della Commissione antimafia, ringrazio il collega Pardi per il senso di responsabilità dimostrato con la scelta di ritirare gli emendamenti presentati, dando così un contributo ad un'immediata, se possibile, approvazione del disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio la 1ª Commissione del Senato per la tempestività con cui intende procedere all'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo concordato, tenuto conto anche della necessità per il Governo di interloquire al più presto con la Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare anch'io tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori per la redazione di questo testo. Condivido la necessità sottolineata dal relatore di approvare rapidamente il disegno di legge in esame, giudicando il valore dell'approvazione superiore alla sofferenza che provo nell'aver visto mutilare un testo che era stato scritto a mio avviso molto più opportunamente da questa Commissione e da questo ramo del Parlamento, rispetto a quello approvato invece dalla Camera dei deputati. In tal senso si esprime del resto lo stesso parere reso dalla Commissione giustizia, poco fa richiamato dal relatore, in cui si fa riferimento al lavoro da noi svolto.

Ringrazio anch'io il Gruppo dell'Italia dei Valori per aver accolto l'invito a ritirare gli emendamenti, augurandomi che, una volta approvato il provvedimento, si possa provvedere al più presto alla costituzione e all'insediamento della Commissione antimafia, perchè anche questo è un segnale forte che all'esterno ha una sua valenza.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricordo che tutti gli emendamenti, riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, pubblicati in allegato, sono stati ritirati dai proponenti.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

INCOSTANTE (PD). Presidente, intervengo brevemente per esprimere innanzitutto il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, con il contributo di tutti i colleghi. Vorremmo tuttavia manifestare anche noi alcune perplessità, già espresse peraltro da altri colleghi, di fronte alla nuova formulazione del testo approvato dalla Camera.

Riteniamo, infatti, che si debba fare molta attenzione – e in questo senso davvero noi avevamo compiuto uno sforzo per trovare la formula più adeguata – a non dimenticare quanto sia delicato il profilo della composizione della Commissione rispetto ai suoi compiti, ma soprattutto rispetto ai suoi poteri. Al riguardo c'è stata sensibilità da parte di tutti i Gruppi e del Presidente, e lo stesso relatore ha compiuto in qualche modo un'opera di mediazione, cercando di trovare la formulazione migliore. Crediamo dunque sia stato un errore modificare il testo approvato qui in Senato, confortati in tal senso anche dal parere della Commissione giustizia.

Detto questo, pur con le perplessità richiamate, ed augurandomi che la Commissione sul fenomeno mafioso si possa mettere al lavoro al più presto, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo, con motivazioni sicuramente diverse da quelle espresse dal collega Pastore.

PARDI (*IdV*). Presidente, a nome del mio Gruppo preannuncio il voto di astensione sul disegno di legge in esame, per le ragioni già esposte nel corso del dibattito.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N 265-693-730-734-B

approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica il 25 giugno 2008, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lumia, Finocchiaro, Bianco, Adragna, Bianchi, Carofiglio, De Sena, Di Giovan Paolo, Garraffa, Incostante, Ignazio Roberto Marino, Maritati e Serra; Gasparri, Quagliariello e Vizzini; D'Alia; Bricolo, Bodega, Divina, Aderenti, Boldi, Cagnin, Alberto Filippi, Paolo Franco, Massimo Garavaglia, Leoni, Maraventano, Mauro, Mazzatorta, Montani, Monti, Mura, Pittoni, Rizzi, Stiffoni, Torri, Vaccari, Vallardi e Valli e modificato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere»

ARTICOLI

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

- 1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:
- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali:
- *b)* verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
- d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale:
- e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
- f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
- g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
- h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
- *i)* verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rap-

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

presentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

- *l*) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
- m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
- n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali:
- o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
- 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
- 3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

- 2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
- 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

- 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.

7° RES. STEN. (30 luglio 2008) (ant.)

- 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
 - 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

- 1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
- 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
- 3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
- 4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
- 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

- 1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
- 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
- 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
- 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
- 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
- La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.5

Belisario, Pardi, Li Gotti, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «I componenti» fino a: «se nei loro» con le seguenti: «Della Commissione non può far parte alcun componente nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale e di cui ai titoli II e III del libro secondo del codice penale. Le stesse limitazioni valgono per i parlamentari che assistono legalmente ovvero prestano la loro consulenza professionale, a qualsiasi titolo, a soggetti sottoposti a tali procedimenti. Della Commissione non può far parte altresì alcun componente che entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina che abbia omesso di presentare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei propri confronti».

2.4

Belisario, Pardi, Li Gotti, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo

Al comma 1, sostituire le parole: «I componenti della Commissione dichiarano» con le seguenti: «La nomina è subordinata alla presentazione da parte dei componenti designati della dichiarazione».

2.1

Belisario, Pardi, Li Gotti, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se

7° Res. Sten. (30 luglio 2008) (ant.)

nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate» *con le seguenti:* «, nonché delle indicazioni contenute».

2.3

Belisario, Pardi, Li Gotti, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo

Al comma 1, dopo le parole: «I componenti della Commissione» inserire le seguenti: «, a pena di decadenza in caso di falsa od omessa dichiarazione».

2.2

Belisario, Pardi, Li Gotti, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «appartenenza» aggiungere le seguenti: «, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, improrogabilmente entro 7 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina,».

Art. 4.

4.1

Belisario, Pardi, Li Gotti, Giambrone, Carlino, Astore, Bugnano, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pedica, Russo

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo la parola «opposto» inserire le seguenti: «il segreto di Stato o».